



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

## COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 2 FEBBRAIO 2010

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 1° febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

#### **RECLAMO n° 69 della Società A.S.D. REAL ZUMPANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di COSENZA di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 13.01.2010 (squalifica allenatore BELSITO Francesco fino al 14.02.2010, squalifica calciatore MASCARO Giovanni fino al 1° marzo 2010, squalifica calciatore SCARPELLI Gianfranco per QUATTRO gare).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito telefonicamente l'arbitro, a chiarimenti, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A. Sig. Paone Antonio;

RILEVA

la A.S.D. Zumpano si duole delle decisioni assunte dal giudice di primo grado rivenienti, a suo dire, da una ricostruzione dell'intera vicenda - operata dall'arbitro - totalmente priva di fondamento.

L'assunto si fonda su una serie di argomentazioni relative al merito che possono essere definite di parte e che vengono smentite da una fonte che nel C.G.S. assume valore di prova privilegiata: il rapporto arbitrale. Lo stesso redatto in maniera chiara e circostanziata dall'arbitro è stato confermato nel suo contenuto alla Commissione Disciplinare nel corso dell'audizione a chiarimenti.

Alla luce di quanto ricostruito, le sanzioni appaiono congrue ed adeguate agli episodi contestati.

Pur tutto quanto sopra esposto il reclamo è da rigettarsi.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n° 70 della Società A.S.D. AUDAX**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 20.01.2010 (squalifica allenatore VOCE Carlo fino al 19.02.2010).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante;

## RILEVA

la reclamante chiede una riduzione della squalifica negando che siano state proferite frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro. Il Voce si è limitato a rivolgersi all'allenatore della squadra avversaria cercando di trovare un accordo per la sospensione della gara, per il timore che i ragazzi impegnati nella stessa (categoria giovanissimi) potessero subire conseguenze fisiche a causa della temperatura particolarmente rigida che caratterizzava la giornata.

I fatti addebitati non possono essere posti in dubbio.

Appare, tuttavia, equo – tenuto conto delle circostanze in cui i fatti si sono verificati - rimodulare la squalifica irrogata al Voce riducendola a tutto il 4 febbraio 2010.

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta all'allenatore VOCE Carlo fino al 4 FEBBRAIO 2010; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n° 71 di TAVERNA Antonio (società San Leonardo)**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 21.01.2010 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 28.2.2010).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

il reclamante chiede la revoca dell'inibizione inflitta a suo carico sul presupposto che la sua individuazione come persona che ha proferito frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro è assolutamente erronea.

L'arbitro in un supplemento di rapporto, inviato alla Delegazione Provinciale di Crotone ed allegato al reclamo dal Taverna, redatto a seguito di un "confronto" con il Direttore di gara, chiesto ed ottenuto dal reclamante stesso, dichiara che il Taverna non è la persona che lo ha offeso e minacciato.

Per tale ragione il reclamo è da accogliere e la sanzione conseguentemente da revocare.

## P.Q.M.

In accoglimento del reclamo revoca l'inibizione irrogata a Taverna Antonio e dispone restituirsi la tassa reclamo. rimette gli atti, per quanto di competenza, alla Procura Arbitrale.

**RECLAMO n° 72 della Società A.S. SERSALE**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94 del 21.01.2010 (Squalifica calciatore LORENZO Paolo per CINQUE giornate).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

la reclamante chiede l'annullamento della squalifica in epigrafe o, in subordine, la congrua riduzione della stessa in considerazione della reale gravità degli episodi contestati al Lorenzo.

I fatti addebitati, per come narrati dall'arbitro, non possono essere posti in dubbio.

Appare, tuttavia, equo rimodulare la squalifica irrogata al Lorenzo riducendola a quattro giornate di gara.

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore LORENZO Paolo a QUATTRO giornate di gare; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi